Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Martedì, 9 giugno 1931 - ANNO IX** — **Numero 131**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **907.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. 625.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1634, che apporta modificazioni alla vigente tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali e determina la misura dell'aggio e del supplemento di aggio dovuti ai rivenditori di generi di monopolio sullo smercio dei tabacchi lavorati e dei prodotti secondari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1634, che apporta modifiche alla vigente tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali e determina la misura dell'aggio e del supplemento di aggio dovuti ai rivenditori di generi di monopolio sullo smercio dei tabacchi lavorati e dei prodotti secondari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **908.**

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1983.
Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 309, foglio 1. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, fondato in Firenze in virtù del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 585, ha per fine di dare una cultura scientifica, teorica e pratica, nelle materie di economia e commercio e di promuovere l'incremento scientifico delle discipline che formano il programma degli studi dell'Istituto.

È annesso all'Istituto un seminario per le scienze economiche e commerciali.

Art. 2.

L'Istituto conferisce la laurea in scienze economiche e commerciali. Il corso degli studi per il conseguimento della laurea ha la durata di quattro anni e comprende le seguenti materie fondamentali e obbligatorie:

1. Economia politica;
2. Statistica metodologica, demografica ed economica;
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Politica economica;
5. Geografia economica;
6. Storia economica;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Istituzioni di diritto pubblico;
9. Diritto internazionale;
10. Diritto commerciale e marittimo;
11. Diritto industriale;
12. Diritto corporativo e legislazione del lavoro;
13. Matematica finanziaria e attuariale;
14. Merceologia;
15. Computisteria e ragioneria generale e applicata;
16. Tecnica mercantile e bancaria;
17. Tecnica amministrativa delle imprese industriali e agricole;

18-19. Due delle lingue straniere di cui all'art. 3.

Art. 3.

Fanno parte degli insegnamenti fondamentali e obbligatori quelli delle seguenti lingue straniere moderne: francese, inglese, spagnuola e tedesca; ma gli studenti hanno l'obbligo di iscriversi soltanto a due ed una di esse dovrà essere l'inglese o il tedesco.

Art. 4.

Gli insegnamenti complementari, non obbligatori, sono seguenti:

1. Scienza bancaria;
2. Tecnica del commercio di esportazione;
3. Tecnica e legislazione della previdenza e delle mutualità;
4. Matematica per le scienze economiche e statistiche;
5. Ragioneria professionale;
6. Contabilità di Stato;
7. Diritto fallimentare;
8. Storia delle dottrine economiche.

Art. 5.

Gli insegnamenti complementari possono essere coordinati tra loro in guisa da costituire dei corsi d'integrazione per gli studenti del terzo e quarto anno. Tali corsi, possono anche comprendere conferenze ed esercitazioni su speciali argomenti stabiliti annualmente dal Consiglio accademico.

Art. 6.

Agli effetti della validità dei corsi complementari e degli esami relativi, sono considerati equipollenti gli insegnamenti impartiti nell'Istituto da liberi docenti a ciò autorizzati dal Consiglio accademico.

In ogni caso non possono essere tenuti nell'Istituto corsi di insegnamento a titolo privato se non dopo l'approvazione dei relativi programmi da parte del Consiglio accademico.

I corsi liberi che, per l'estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezione sono uguali ai rispettivi corsi ufficiali, sono dichiarati pareggiati.

Art. 7.

Sia nei corsi fondamentali e obbligatori, sia in quelli complementari e facoltativi, oltre le lezioni dei professori, possono essere tenute, col concorso di assistenti, esercitazioni per addestrare gli studenti alla trattazione di singole questioni.

Art. 8.

Sono biennali gli insegnamenti fondamentali e obbligatori seguenti:

Economia politica - statistica metodologica, demografica ed economica - tecnica mercantile e bancaria - matematica finanziaria e attuariale - merceologia - computisteria e ragioneria generale e applicata - diritto commerciale e marittimo - tecnica amministrativa delle imprese industriali e agricole.

Tutti gli altri sono annuali.

Il Consiglio accademico determina per ciascuna materia se l'esame deve essere unico alla fine del corso, oppure distinto per ogni anno di corso.

Art. 9.

La durata degli insegnamenti complementari viene stabilita annualmente dal Consiglio accademico e comunicata mediante il manifesto degli studi.

Il Consiglio accademico determina altresì al principio dell'anno accademico su quali materie deve essere dato l'esame per ottenere la menzione speciale di aver frequentato uno o più dei detti insegnamenti e di avere avuto l'approvazione.

Esami.

Art. 10.

Gli esami sono speciali e di laurea e si danno in due sole sessioni, a norma delle disposizioni vigenti.

Gli esami speciali si svolgono per singole materie, o per gruppi di materie, tenuto presente che il corso di studi comprende tre gruppi distinti di discipline:

l'economico, il giuridico e il tecnico.

Art. 11.

Nel corso degli studi lo studente non può presentarsi agli esami di scienza delle finanze e diritto finanziario, di storia economica e di politica economica se non ha prima superato quello di economia politica; nè all'esame di tecnica mercantile e bancaria e di tecnica amministrativa delle imprese industriali e agricole se prima non ha superato quelli di matematica finanziaria e attuariale e di computisteria e di ragioneria generale e applicata. Non può del pari essere ammesso a sostenere l'esame di diritto commerciale e marittimo e di diritto industriale lo studente che non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto privato, nè l'esame di diritto internazionale lo studente che non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto pubblico e di istituzioni di diritto privato.

Art. 12.

L'esame di tecnica mercantile e bancaria è scritto e orale. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente ammesso alla prova orale, quando sia riprovato in questa, deve ripetere anche l'esame scritto.

L'esame di merceologia deve di regola essere accompagnato da un esperimento pratico.

L'esame di matematica finanziaria per il primo dei due anni di corso può, per deliberazione del Consiglio accademico, e su proposta del professore della materia, essere scritto anzichè orale.

Gli esami su tutte le altre materie fondamentali o complementari sono solamente orali.

Art. 13.

Gli esami di lingue moderne devono essere sostenuti alla fine di ogni anno e sono scritti e orali. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta, e lo studente ammesso alla prova orale, quando sia riprovato in questa, deve ripetere anche la prova scritta.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e delle istituzioni di diritto pubblico, e da lui scelto con l'approvazione del professore della materia.

In ogni caso la dissertazione deve avere carattere scientifico e non meramente descrittivo;

b) nella discussione di due tesi orali, ciascuna delle quali deve essere scelta tra le materie appartenenti a gruppi di discipline diverse, escluse quelle di cui fa parte la materia alla quale si riferisce la dissertazione. I titoli delle tesi devono essere indicati dal candidato nella domanda di ammissione all'esame di laurea.

Agli effetti della lettera *b*) del presente articolo, le materie fondamentali indicate all'art. 2 costituiscono tre gruppi: l'economico dal n. 1 al n. 6, il giuridico dal n. 7 al n. 12 e il tecnico dal n. 13 al n. 17.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea in quattro copie e dopo avere accertata la regolarità dell'iscrizione di lui all'esame, la trasmette al presidente della Commissione di laurea.

Le dissertazioni di laurea devono essere conservate nell'archivio della segreteria, tranne le tavole illustrative, che potranno essere restituite provvisoriamente al candidato qualora intenda pubblicarle.

Art. 15.

Le Commissioni per gli esami speciali e per gli esami di lingue sono composte di tre membri ciascuna. Uno di essi è il professore della disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a sostituirlo; gli altri due sono nominati dal rettore su proposta del Consiglio accademico.

Ogni Commissione è presieduta dal professore della materia o da chi, in sua assenza, è dal Consiglio accademico delegato a sostituirlo.

Art. 16.

Ogni Commissione per gli esami di laurea è, di regola, composta di 11 membri compreso il rettore che ne ha la presidenza. Ne fanno parte sei professori di ruolo dell'Istituto e le altre persone che il rettore designa, su proposta del Consiglio accademico, scegliendole di preferenza fra i professori emeriti ed onorari dell'Istituto, fra i professori di ruolo della Regia università, tra i dottori aggregati e liberi docenti, o tra altre persone particolarmente adatte.

La Commissione potrà, però, essere costituita da un numero di membri minore di 11, ma non mai inferiore a sette.

Art. 17.

Gli esami sono pubblici.

Terminato l'esame e allontanato il candidato e il pubblico, la Commissione delibera prima sulla approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con 6 decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i 9 decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata all'unanimità.

Negli esami speciali e negli esami di lingue il voto deve essere espresso in trentesimi.

Negli esami di laurea il voto deve essere espresso in relazione al massimo di 110, anche se la Commissione è composta di un numero di membri inferiore a 11.

Art. 18.

Lo studente, che prima degli esami di laurea abbia superato tutti gli esami di un corso di integrazione può chiedere ed ottenere che nel diploma di laurea sia fatta menzione speciale del corso seguito.

Nel diploma di laurea non può esser fatta menzione che di un solo corso di integrazione, a scelta dell'interessato; per tutti gli altri, nei quali lo studente superi successivamente gli esami e ottenga le attestazioni prescritte, viene rilasciato un certificato speciale.

Art. 19.

Le lauree conferite dall'Istituto vengono rilasciate, in nome di sua Maestà il Re, dal rettore e debbono essere sottoscritte dal segretario capo.

Nelle lauree e nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

GIULIANO.

Numero di pubblicazione 909.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1984.

Approvazione dello statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, numero 1227;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Viste le proposte delle autorità accademiche della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste;

Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 2. — MANCINI.

Statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

TITOLO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

L'Università degli studi economici e commerciali di Trieste è costituita dalla Facoltà di scienze economiche e commerciali ed ha per fine di promuovere l'alta coltura economica e commerciale e fornire la preparazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, nonchè alle professioni ed agli uffici direttivi attinenti all'attività economica e commerciale.

Art. 2.

L'Università conferisce dopo un quadriennio di studi la laurea in scienze economiche e commerciali.

Art. 3.

Gli insegnamenti costitutivi dell'Università sono fondamentali e complementari. Sono fondamentali gli insegnamenti per i quali la frequenza e l'esame sono obbligatori agli effetti del conseguimento della laurea.

Art. 4.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Computisteria, ragioneria generale ed applicata;
2. Diritto commerciale e industriale;
3. Diritto internazionale;
4. Diritto marittimo;
5. Economia politica;
6. Geografia politica ed economica;
7. Istituzioni corporative;
8. Istituzioni di diritto privato;
9. Istituzioni di diritto pubblico;
10. Matematica generale e finanziaria;
11. Merceologia;
12. Politica economica;
13. Scienza delle finanze;
14. Statistica metodologica, demografica ed economica;
15. Storia economica;
16. Tecnica mercantile e bancaria.

Sono insegnamenti complementari:
1. Complementi di matematica elementare;
2. Elementi di chimica;
3. Economia e tecnologia agraria;
4. Istituzioni di diritto processuale;
5. Ragioneria professionale.

Art. 5.

Fra gli insegnamenti fondamentali sono biennali i seguenti:

Computisteria e ragioneria generale ed applicata; diritto commerciale e industriale; economia politica; geografia politica ed economica; matematica generale e finanziaria; merceologia; statistica metodologica, demografica ed economica; tecnica mercantile e bancaria.

Tutti gli altri sono annuali.

Art. 6.

Fanno parte dell'ordine degli studi i seguenti insegnamenti di lingue moderne: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, serbocroato e cecoslovacco.

Art. 7.

Delle due lingue straniere di cui ogni studente deve seguire il corso a norma dell'art. 24 una deve essere l'inglese o la tedesca.

Per gli studenti che non abbiano frequentato una scuola media con lingua d'insegnamento italiana, è obbligatoria la frequenza e l'esame dell'insegnamento della lingua italiana.

La seconda lingua può essere scelta fra quelle di cui è impartito l'insegnamento, ad eccezione della lingua dell'Istituto medio nel quale hanno conseguito il titolo di studio.

Ciascun insegnamento linguistico è triennale.

Art. 8.

Il Consiglio accademico, sentito il parere del rispettivo titolare, delibera sulla unicità o duplicità dell'esame di materie biennali, ed inoltre determina per quali materie gli esami debbano essere accompagnati da prove scritte od esperimenti pratici.

Art. 9.

L'esame di tecnica mercantile e bancaria è scritto e orale.

Gli esami di lingue moderne devono essere sostenuti alla fine di ogni anno e sono scritti e orali.

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente, ammesso alla prova orale, quando venga riprovato in questa, deve ripetere anche la prova scritta.

Art. 10.

Lo studente che non abbia superati gli esami nelle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere l'esame su quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Art. 11.

L'ordine di svolgimento degli insegnamenti nel quadriennio, che viene comunicato mediante il manifesto annuale, è stabilito dal Consiglio accademico il quale determina quali insegnamenti sono propedeutici ed istituzionali, dando ad essi la precedenza.

Art. 12.

Accanto agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui agli articoli 3 e 4 possono essere tenuti, in numero non superiore a due, i seguenti corsi complementari annuali di specializzazione:

a) *Assicurazioni*: Applicazioni speciali della matematica alle assicurazioni — Assicurazioni sociali — Economia politica (corso speciale) — Legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni — Statistica (corso speciale) — Tecnica delle assicurazioni;

b) *Banca*: Economia della moneta e del credito — Legislazione sulle banche, sul credito e sulle operazioni di banca e borsa — Ragioneria bancaria — Tecnica bancaria;

c) *Pubblica amministrazione*: Diritto costituzionale — Diritto internazionale — Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione — Scienza delle finanze e contabilità di Stato — Storia politica, diplomatica e coloniale — Geografia commerciale e coloniale;

d) *Esportazione e trasporti*: Diritto ferroviario — Economia dei trasporti — Geografia economica (corso speciale) — Merceologia (corso speciale) — Tecnica del commercio di esportazione — Tecnica doganale — Tecnica mercantile dei trasporti;

e) *Amministrazione ed economia industriale*: Assicurazioni nelle industrie — Diritto industriale e legislazione del lavoro — Geografia delle comunicazioni e statistica industriale — Igiene industriale — Merceologia e tecnologia industriale — Organizzazione scientifica del lavoro — Tecnica amministrativa — Ragioneria industriale;

f) *Preparazione professionale in materia di economia e commercio*: Diritto civile — Diritto corporativo e legislazione del lavoro — Diritto fallimentare — Procedura civile — Ragioneria professionale — Ragioneria pubblica e contabilità di Stato.

Ogni insegnamento potrà comprendere serie di lezioni, di conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal Consiglio accademico in relazione alle particolari finalità scientifiche o pratiche di ciascun corso.

Art. 13.

L'insegnamento a titolo privato può essere esercitato, secondo le norme vigenti sull'istruzione superiore, per tutte le materie fondamentali e complementari comprese nell'ordine degli studi nonchè per le materie ad esse strettamente connesse, previa deliberazione del Consiglio accademico.

Art. 14.

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni contenute nel presente statuto, e possono tener luogo del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati dal Consiglio accademico.

Art. 15.

Ogni libero docente deve presentare, per l'approvazione, entro il mese di maggio, il programma del corso che intende svolgere nell'anno successivo.

Per le discipline, l'insegnamento delle quali richieda il sussidio di musei e laboratori, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.

I liberi docenti che vi siano tenuti devono presentare il decreto di abilitazione e comprovare di aver pagato la tassa di esercizio di cui alla tabella *F* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il decreto di abilitazione rimane depositato presso la segreteria fino a quando il docente non chieda di trasferire il suo insegnamento ad altro Ateneo.

Il termine di cui al 1° comma del presente articolo è prorogato fino al 1° ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Regia università di Trieste.

Art. 16.

I corsi pareggiati devono essere per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

TITOLO II.

Studenti ed esami.

Art. 17.

Possono essere ammessi all'Università coloro che hanno superato l'esame di maturità del liceo classico o scientifico o l'esame di abilitazione dell'istituto tecnico o dell'istituto commerciale o l'esame di licenza dell'istituto nautico.

Art. 18.

Lo studente al momento dell'immatricolazione riceve dalla segreteria, oltre la tessera, un libretto d'iscrizione nel quale ogni anno deve segnare i corsi che intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Ad attestare la frequenza dello studente al corso il professore appone, in fine d'anno, la propria firma sul libretto d'iscrizione.

Il libretto deve essere presentato alle Commissioni esaminatrici le quali vi attestano il risultato delle prove sostenute.

Art. 19.

Ai corsi di specializzazione possono essere ammessi coloro che sono regolarmente iscritti al terzo e al quarto anno della Facoltà, secondo le disposizioni adottate dal Consiglio accademico per lo svolgimento di ciascun corso, ed anche i laureati in scienze economiche e commerciali e coloro che hanno compiuto la durata del corso per il conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali.

Ai corsi di specializzazione possono, altresì, essere ammessi, per il conseguimento di un certificato di frequenza, i laureati di altre Facoltà o Istituti da determinarsi dal Consiglio accademico avuto riguardo alle finalità proprie di ciascun corso.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di specializzazione.

Il Consiglio accademico determina annualmente quali corsi, in numero non superiore a due, abbiano a tenersi nell'anno accademico successivo.

Per i corsi di specializzazione è dovuta la tassa d'iscrizione in lire 100 e la sopratassa per esami speciali in lire 50.

Art. 20.

Gli esami speciali e di laurea hanno luogo in due sessioni a norma delle vigenti disposizioni, in giorni fissati dal Consiglio accademico.

Art. 21.

Le Commissioni per gli esami speciali e per gli esami di lingue sono composte da tre membri ciascuna. Uno di essi è il professore ufficiale della disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal rettore su proposta del Consiglio accademico.

Ogni Commissione è presieduta dal professore ufficiale della materia o da chi in sua assenza è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo.

Un aiuto o assistente può essere chiamato a far parte di una Commissione esaminatrice soltanto per sostituire il professore della materia d'esame, dal quale egli dipende. L'aiuto o assistente, però, non può mai presiedere la Commissione.

Art. 22.

Ogni Commissione per gli esami di laurea è, di regola, composta di undici membri compreso il rettore che ne ha la presidenza. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio accademico tra i professori dell'Università; gli altri quattro sono nominati dal rettore, sulla proposta del Consiglio accademico, fra i professori di ruolo delle Regie università ed Istituti superiori, tra i liberi docenti, o tra altre persone estranee di riconosciuta competenza.

La Commissione potrà, però, essere costituita da un numero di membri minore di undici, ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori dell'Università.

Art. 23.

Lo studente che, prima dell'esame di laurea, abbia superato tutti gli esami di un corso di specializzazione, può chiedere ed ottenere che nel diploma di laurea sia fatta menzione speciale del corso seguito, di cui sarà indicata la denominazione.

Nel diploma di laurea non può però essere fatta menzione che di un solo corso di specializzazione, a scelta dell'interessato; per tutti gli altri, nei quali lo studente superi successivamente gli esami ed ottenga le attestazioni prescritte, vien rilasciato un certificato speciale.

Art. 24.

Per il conseguimento della laurea sono obbligatorie tutte le materie fondamentali indicate nell'art. 4 oltre agli insegnamenti di due lingue scelte a norma dell'art. 7.

Art. 25.

I laureati in giurisprudenza e i laureati di una delle altre Facoltà o Istituti superiori possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo di sostenere tutti gli esami che non abbiano già superato presso la Facoltà di provenienza.

Art. 26.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve:

a) avere frequentato i corsi per il numero d'anni prescritto;

b) avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie per il conseguimento del grado cui aspira e nelle due lingue prescelte.

Art. 27.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione, scritta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, e da lui scelto con l'approvazione del professore della materia;

b) nella discussione inoltre di due tesine, ciascuna delle quali dovrà essere scelta fra le materie appartenenti a gruppi di discipline diverse, escluso quello di cui fa parte la materia alla quale si riferisce la dissertazione.

Agli effetti del comma *b*) del presente articolo, le materie fondamentali di cui all'art. 4 costituiscono tre gruppi: economico, giuridico e tecnico.

La dissertazione di laurea deve essere depositata in segreteria un mese prima della sessione d'esami, in tre copie. La segreteria, dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione, la trasmette al presidente della Commissione. Le dissertazioni di laurea dovranno essere conservate nell'archivio della segreteria.

Art. 28.

Tutti gli esami orali sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata alla unanimità.

Negli esami speciali e negli esami di lingue il voto deve essere espresso in trentesimi.

Negli esami di laurea il voto deve essere espresso in relazione al massimo di centodieci, anche se la Commissione è composta di un numero di membri inferiore ad undici.

TITOLO III.

Istituti scientifici.

Art. 29.

Fanno parte dell'Università i seguenti istituti scientifici:

1. Istituto economico-statistico;
2. Istituto e laboratorio merceologico;
3. Istituto di ragioneria e tecnica mercantile e bancaria;
4. Istituto di geografia;
5. Istituto di diritto internazionale e legislazione comparata.

Art. 30.

Chi frequenta un istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche impartite dal direttore. In caso di

trasgressione può essere sospeso o escluso dalla frequenza, inteso il Consiglio accademico.

Art. 31.

A chi frequenti un istituto per almeno tre mesi, il direttore può rilasciare un attestato delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

GIULIANO.

Numero di pubblicazione **910**.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **609**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Principe e Principessa di Piemonte », in Treviso.

N. 609. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Principe e Principessa di Piemonte » pro infanzia della Marca Trevigiana, con sede in Treviso, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **911**.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. **617**.

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutuo soccorso « Fratellanza militare Umberto I tra reduci dell'Esercito e dell'Armata » in Roma.

N. 617. R. decreto 30 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Società di mutuo soccorso « Fratellanza militare Umberto I tra reduci dell'Esercito e dell'Armata », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **912**.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **618**.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Vimercate.

N. 618. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Vimercate.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **913**.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **610**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Dott. Francesco ed Emanuele Sagrini », in Francavilla d'Ete.

N. 610. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Dott. Francesco ed Emanuele Sagrini » di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **914**.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **611**.

Approvazione dello statuto organico della Fondazione « Antonio Massarolli », in Venezia.

N. 611. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con modifica lo statuto organico in data 23 luglio 1926, della Fondazione « Antonio Massarolli », amministrata dalla Congregazione di carità di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **915**.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **619**.

Fusione dell'Ospedale Ricovero, delle Fondazioni Teresa Devigili ed Antonio Nono e Legato De Scari nella Congregazione di carità di Mezzolombardo.

N. 619. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Ospedale Ricovero, le Fondazioni Teresa Devigili ed Antonio Nono ed il Legato De Scari, con sede in Mezzolombardo, sono concentrati nella locale Congregazione di carità, ed è approvato lo statuto organico della Congregazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1931.

Riconoscimento dell'Istituto economico giuridico istituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Cagliari agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica d'avvocato.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Viste le norme che regolano il Seminario di applicazione forense istituito presso l'Istituto economico giuridico della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Cagliari di cui il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2034, modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2232;

Vista l'istanza in data 10 maggio 1929 del rettore della detta Università intesa ad ottenere il riconoscimento del predetto Istituto economico giuridico come Seminario di pratica forense, a termine dell'accennato R. decreto 26 agosto 1926;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento di tale istanza;

Decreta:

È riconosciuto agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica di avvocato, l'Istituto economico giuridico istituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Cagliari.

Roma, addì 20 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(4059)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1931,
Estinzione del diritto esclusivo di pesca su un tratto del fiume Vallio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, con la quale fu prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;

Vista l'istanza in data 22 aprile 1925, del barone Francesco Fioravanti Onesti, intesa ad ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel tratto del fiume Vallio, a sud del Prà della Fiera in Rovarè di San Biagio, e precisamente per metri 1700 nei canali, nei quali il fiume suddetto ivi si biforca:

Considerato che il barone Fioravanti Onesti non ha ottenuto un decreto prefettizio di riconoscimento, ai sensi del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, e che la sua domanda di riconoscimento è tardiva rispetto al termine perentorio del 31 dicembre 1921, stabilito dall'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dal R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, su citati;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 aprile 1931;

Decreta:

La domanda del barone Francesco Fioravanti Onesti, in data 22 aprile 1925, citata nelle premesse, è respinta.

In conseguenza, la pesca nel tratto del Vallio sopraindicato è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: Acerbo.

(4060)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-30375.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ielincic di Giuseppe, nato a Trieste il 18 giugno 1906 e residente a Trieste, via Pratello n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ielincic è ridotto in « Iellini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2747)

N. 11419-7807.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Matjacic (Mattiassich) di Valentino, nato a Trieste il 14 agosto 1907 e residente a Trieste, Gretta Serbatoi n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mattiassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Matjancic (Mattiassich) è ridotto in « Mattiassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2748)

N. 11419-4972.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Minichreiter di Eugenio, nato a Trieste il 2 luglio 1908 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Minichelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Minichreiter è ridotto in « Minichelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2753)

N. 11419-8376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Miszlikowski fu Edoardo, nato a Trieste il 7 giugno 1893 e residente a Trieste, via Zovenzoni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Messicolli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miszlikowski è ridotto in « Messicolli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2754)

N. 11419-8377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emilia Motka di Giuseppe ved. Miszlikowski, nata a Trieste il 24 ottobre 1865 e residente a Trieste, via Zovenzoni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Motta-Messicolli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Emilia Motka ved. Miszlikowski sono ridotti in « Motta-Messicolli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2755)

N. 11419-5904.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Nabergoi fu Giacomo, nato a Trieste il 26 gennaio 1907 e residente a Trieste, via del Ghirlandaio n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Naverri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Nabergoi è ridotto in « Naverri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2756)

N. 11419-5903.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nabergoi Mario fu Giacomo, nato a Trieste il 22 luglio 1901 e residente a Trieste, via Panzera n. 119, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Naverri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Nabergoi Mario è ridotto in « Naverri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè :

1. Maria Bobek in Nabergoi fu Pietro, nata il 22 aprile 1898, moglie;
2. Dorita di Mario, nata il 19 novembre 1924, figlia;
3. Renata di Mario, nata il 29 marzo 1926, figlia;
4. Romano di Mario, nato il 22 aprile 1928, figlio;
5. Dante di Mario, nato il 17 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto : PORRO.

(2757)

N. 11419-115-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

I cognomi della signora Antonia Gulic fu Luca ved. Lavrencic, nata a Capriva del Carso il 28 maggio 1866 e residente a Capriva n. 4, sono restituiti nella forma italiana di « Guglia » e « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto : PORRO.

(2761)

N. 11419-88.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Giuseppe Jeric di Vittoria, nato a Lucovezza (San Daniele del Carso) il 3 maggio 1909 e residente a Duttogliano n. 28, è restituito nella forma italiana di « Geri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto : PORRO.

(2762)

N. 11419-89.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Andrea Jurca fu Andrea, nato a Berie di Duttogliano il 9 novembre 1856 e residente a Berie n. 7, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

Antonia Jurca nata Poljsak fu Antonio, nata il 9 gennaio 1862, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto : PORRO.

(2763)

N. 11419-10694.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Maria Milauz fu Francesco, nata a Trieste il 10 novembre 1886 e residente a Trieste, viale Regina Elena n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome della sig.a Maria Milauz è ridotto in « Milani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto : PORRO.

(2922)

N. 11419-10695.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Mosettig fu Francesco, nato a Trieste il 13 maggio 1893 e residente a Trieste, via San Daniele, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Melany Stanta in Mosettig di Enrico, nata il 22 ottobre 1892, moglie;
2. Ferruccio di Francesco, nato il 28 marzo 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2923)

N. 11419-10784.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gisella Mosettig fu Francesco, nata a Trieste il 27 agosto 1890 e residente a Trieste, via San Vito n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gisella Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2924)

N. 11419-10785.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Virgilio Mosettig fu Francesco, nato a Trieste il 24 agosto 1885 e residente a Trieste, via San Vito n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virgilio Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2925)

N. 11419-5450.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Mozetic di Umberto, nato a Sturie delle Furine il 12 agosto 1904 e residente a Trieste, via Ponziana n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Mozetic è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2926)

N. 11419-10550.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Fabio Mrcule di Luigi, nato a Trieste l'8 giugno 1907 e residente a Trieste,

via Coroneo n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabio Mreule è ridotto in « Marelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2927)

N. 11419-10549.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Mreule fu Giacomo, nato a Trieste il 27 novembre 1882 e residente a Trieste, via Coroneo n. 19 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affisione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Mreule è ridotto in « Marelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bianca di Luigi, nata il 18 febbraio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2928)

N. 11419-9967.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Novak fu Giovanni, nato a Postumia il 19 luglio 1887 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nova »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Novak è ridotto in « Nova ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stella Mirco in Novak di Giovanni, nata il 7 dicembre 1900, moglie;
2. Stelio di Luigi, nato il 20 gennaio 1920, figlio;
3. Luigi di Luigi, nato il 15 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2929)

N. 11419-10699.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Nussdorfer fu Giovanni in Apollonio, nata ad Aidussina il 4 febbraio 1880 e residente a Trieste, via San Nicolò n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Villanoce »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Emma Nussdorfer in Apollonio è ridotto in « Villanoce ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2930)

N. 11419-10554.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pardubizki di Giovanni, nato a Trieste il 5 dicembre 1899 e residente a Trieste, via Amerigo Vespucci n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pardubini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pardubizki è ridotto in « Pardubini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anita Telban in Pardubizki di Giovanni, nata il 10 ottobre 1906, moglie;
2. Giorgina di Luigi, nata l'11 marzo 1926, figlia;
3. Ottavio di Luigi, nato il 18 ottobre 1927, figlio;
4. Annamaria di Luigi, nata il 25 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2931)

N. 11419-10701.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Pechotsch fu Adolfo, nata a Trieste il 25 settembre 1894 e residente a Trieste, via Ospedale n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emma Pechotsch è ridotto in « Pecozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesco di Emma, nato il 3 agosto 1920, figlio;
2. Antonia di Emma, nata il 4 giugno 1922, figlia;
3. Carlo di Emma, nato il 30 agosto 1923, figlio;
4. Eugenio di Emma, nato il 12 settembre 1924, figlio;
5. Ginevra di Emma, nata il 30 luglio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2932)

N. 11419-3849.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pecnak fu Francesco, nato a Sachsenfeld (Stiria) il 31 ottobre 1867 e residente a Trieste, via Segantini n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Penati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pecnak è ridotto in « Penati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Schaar in Pecnak di Giuseppe, nata il 19 dicembre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2933)

N. 11419-10702.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Virginia Petelin fu Luigi in Godina, nata a Trieste il 14 gennaio 1905 e residente a Trieste, via Rossetti n. 35-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Petrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Virginia Petelin in Godina è ridotto in « Petrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2936)

N. 11419-7721.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Petrich di Giovanni, nato a Trieste il 31 giugno 1892 e residente a

Trieste, Roiano Scala Santa n. 293, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Petrich è ridotto in « Petrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Schiavon in Petrich di Pietro, nata il 19 agosto 1889, moglie;
2. Beatrice di Carlo, nata il 19 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 141.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 12 aprile 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione: Bove comm. Adolfo fu Alessandro per conto di Frasca Emilia fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 30, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 5 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione: Grisafi Giuseppe e Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° giugno 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 659 — Data: 12 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Ghigo Lorenzo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 420, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3987)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 27 maggio 1931-IX, il sig. dott. Bonazzi Alberto fu Pio, notaio residente ed esercente in Forlì, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(4063)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 25 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, con il quale sono approvati i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 25 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano, e tuttora appartengono, a ruoli di gruppo B delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° il personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo della carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero:

a) del diploma di laurea in scienze sociali e politiche conseguito presso il Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » in Firenze, o del diploma finale conseguito presso lo stesso Istituto, ai termini del precedente ordinamento;

b) del diploma di laurea dottorale conseguito presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università « Bocconi » di Milano;

c) del diploma di laurea in scienze politiche ed amministrative conseguito presso la Facoltà di scienze politiche di Roma;

d) del diploma di laurea in scienze sociali e sindacali conseguito presso l'Università di Ferrara;

e) del diploma di laurea conseguito presso la Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, integrato dallo speciale attestato dal quale risulti che l'aspirante abbia frequen-

tato i corsi e sostenuto gli esami obbligatori di uno dei cinque indirizzi in cui è ordinata la Facoltà, ed abbia inoltre sostenuto gli esami nelle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:

Diritto sindacale e corporativo;
Legislazione sociale e del lavoro;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Storia delle dottrine economiche;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale pubblico;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto amministrativo;

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata al Ministero delle corporazioni (Divisione personale e affari generali), via della Stamperia, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° atto di nascita, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nel precedente articolo;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino la data di inizio, la durata e la qualità del servizio straordinario.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, e quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. I concorrenti che non appartengono a ruoli del Ministero delle corporazioni dovranno inoltre unire copia dello stato matricolare.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso, i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un ventesimo di più nella somma dei punti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice segretario, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

a) Diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).
b) Economia politica e scienza delle finanze.
c) Diritto corporativo e legislazione del lavoro.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie che formarono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) Diritto internazionale pubblico e privato.
b) Diritto civile e commerciale.
c) Storia civile e politica dalla Rivoluzione francese in poi.
d) Elementi di statistica.
e) Lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte e orali anche nella lingua inglese e tedesca.

Il Ministro: BOTTAI.

(4080)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.